



ACCORDO DI FINANZIAMENTO

tra

AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione

e

**INVITALIA, AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.**

**per la gestione di un Fondo Rotativo Nazionale a valere sul PON
"Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020" e sul PON "Sistemi di
politiche attive per l'occupazione 2014-2020"**

INDICE

1	DEFINIZIONI E ACRONIMI	6
2	AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO	7
3	OGGETTO DELL' ACCORDO	9
4	SINTESI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE	10
5	DESTINATARI FINALI	10
6	VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO	10
7	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	11
8	ATTIVITA' E OPERAZIONI	12
9	RISULTATI ATTESI	13
10	RUOLO E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE: CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DEI PROVENTI	13
11	COMITATO DI INVESTIMENTO	15
12	AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	16
13	CONTRIBUTO DEI PROGRAMMI ALLO STRUMENTO	18
14	VERSAMENTI AL FONDO	18
15	GESTIONE DEI CONTI	19
16	COSTI AMMINISTRATIVI	20
17	DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA	22
18	RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE	25
19	GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	26
20	CONFLITTI DI INTERESSE	26
21	RELAZIONI E CONTROLLO	27
22	VALUTAZIONE	28
23	VISIBILITÀ E TRASPARENZA	28
24	ESCLUSIVA	28
25	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	29
26	RISERVATEZZA	29
27	MODIFICA DELL' ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI	30
	ALLEGATO A – VALUTAZIONE EX ANTE DI CUI ALL' ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 CHE GIUSTIFICA LO STRUMENTO FINANZIARIO	32
	ALLEGATO B – STRATEGIA DI INVESTIMENTO E DESCRIZIONE DELLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	33
	ALLEGATO C – DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO	37

<i>ALLEGATO D – I MODELLI PER IL CONTROLLO E LE RELAZIONI.....</i>	<i>39</i>
<i>ALLEGATO E – LINEE GUIDA DI TESORERIA.....</i>	<i>41</i>
<i>ALLEGATO F - LETTERA DEI COSTI RELATIVA AL PRESENTE ACCORDO DI FINANZIAMENTO STIPULATO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (“ANPAL”) ED INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA SPA.....</i>	<i>42</i>

PREAMBOLO

<i>Nome del paese:</i>	Italia
<i>Identificazione dell'autorità di gestione:</i>	AdG del PON IOG 2014-2020 e del PON SPAO 2014-2020
<i>Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma</i>	CCI2014IT05M9OP001 CCI 2014IT05SFOP002
<i>Titolo del programma correlato:</i>	PON Iniziativa Occupazione Giovani PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione
<i>Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario:</i>	PON IOG - Misura 7.2 “Supporto per l’accesso al credito agevolato” PON SPAO: Azione 8.1.7 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) Azione 8.2.5 - Azioni sperimentali: percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione di impresa e al lavoro autonomo Azione 8.5.3 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)
<i>Nome del Fondo SIE:</i>	- Fondo Sociale Europeo
<i>Identificazione dell'asse prioritario</i>	- PON IOG – Asse I “Occupazione Giovani NEET” - PON SPAO - Asse I “Occupazione”
<i>Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)</i>	PON IOG ITF2 - Molise ITF5 - Basilicata ITF6 - Calabria ITG1 - Sicilia ITH2 – Provincia Autonoma di Trento ITH3 - Veneto ITH5 - Emilia-Romagna ITI4 - Lazio ITC4 - Lombardia ITF3 - Campania ITF1 – Abruzzo ITH4 - Friuli-Venezia Giulia PON SPAO: ITC1 - Piemonte ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ITC3 - Liguria ITC4 - Lombardia ITF1 - Abruzzo ITF2 - Molise ITF3 - Campania ITF4 - Puglia

	ITF5 - Basilicata ITF6 - Calabria ITG1 - Sicilia ITG2 – Sardegna ITH1 - Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen ITH2 - Provincia Autonoma di Trento ITH3 - Veneto ITH4 - Friuli-Venezia Giulia ITH5 - Emilia-Romagna ITI1 - Toscana ITI2 - Umbria ITI3 - Marche ITI4 – Lazio
--	--

<i>Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario:</i>	PON IOG: € 62.190.005,61 PON SPAO: € 70.000.000,00
<i>Importo proveniente dai fondi SIE:</i>	€ 68.879.298,71
<i>Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma):</i>	€ 38.562.326,22
<i>Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):</i>	€ 0,00
<i>Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma:</i>	€ 0,00
<i>Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:</i>	11.12.2015
<i>Data di completamento prevista dello strumento finanziario:</i>	31.12.2023
<i>Recapiti dei contatti per le comunicazioni tra ANPAL ed Invitalia (di seguito chiamate anche Parti):</i>	Per ANPAL: Direzione Generale Via Fornovo 8 - 00192 Roma e-mail: direzione.generale@pec.anpal.gov.it Per INVITALIA: Area Incentivi e Innovazione, Via Calabria, 46 - 00187 Roma e-mail: selfiemployment@pec.invitalia.it

1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

1.1 Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretati secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
Costi	Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e degli artt. 12-13-14 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii.
Contributo del Programma	Ammontare della dotazione del Fondo Rotativo Nazionale a valere su risorse di ciascun Programma Operativo
DG	Direzione Generale
Documenti attuativi	Piano operativo, Direttive di attuazione e Avvisi per la selezione delle iniziative
Fondo Rotativo Nazionale o Fondo	Strumento finanziario ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, oggetto del presente Accordo di finanziamento
FSE	Fondo Sociale Europeo
GG	Garanzia Giovani
IGRUE	Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea
IOG	Iniziativa Occupazione Giovani
Irregolarità	Violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite (definizione ex art. 3 Reg. UE n. 1303/2013 e ss.mm.ii)
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
ANPAL	Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
NEET	I giovani residenti in Italia che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 29 anni e che non siano impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.
OI/OOII	Organismo Intermedio / Organismi Intermedi
PAR	Piano di Attuazione Regionale
PASLF	Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e la Formazione
PO/ PON/ POR	Programma Operativo/ Programma Operativo Nazionale/ Programma Operativo Regionale
Proventi	Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'art. 43 del Regolamento n. 1303/2013 e ss.mm.ii
Proponente	Soggetto che presenta domanda di finanziamento a valere sul Fondo Rotativo Nazionale
Protocollo d'Intesa	Protocollo d'Intesa tra MLPS e Invitalia, sottoscritto digitalmente in data 3 agosto 2015
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
RFE	Rapporto Finale di Attuazione
SFC	Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari
SIE (Fondi)	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
SIGMA	Sistema Informativo Gestione Monitoraggio e Audit
SPAO	Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione
UE	Unione Europea

2 AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

- 2.1 Il presente Accordo è finalizzato alla gestione di un Fondo Rotativo Nazionale per l'incentivazione dell'autoimpiego destinato ad alcune categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.
- 2.2 Il Fondo Rotativo Nazionale, operante con risorse pubbliche provenienti dai PON IOG e SPAO e da PO regionali, finanzia una misura agevolativa che prevede prestiti a tasso zero, in favore di iniziative di autoimpiego ed autoimprenditorialità. I prestiti a tasso zero sono così ripartiti:
- a) microcrediti, per iniziative con piani di investimento inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro (estendibili fino a 35.000 euro ai sensi del Decreto 17 ottobre 2014, n. 176 del MEF, art. 4 c. 1);
 - b) piccoli prestiti, per iniziative con piani di investimento inclusi tra i 35.000 ed i 50.000 euro.
- 2.3 La dotazione finanziaria del Fondo Rotativo Nazionale è ripartita nei seguenti comparti:
- o dodici comparti regionali (PA di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo) a valere sul PON IOG, la dotazione di ciascuno dei quali è pari al conferimento della Regione al Fondo Rotativo Nazionale;
 - o tre comparti che ripartiscono il conferimento a valere sul PON SPAO per ciascuna delle aree di ammissibilità dei Fondi SIE (Comparto LD per le aree classificate come Less Developed regions, Comparto TR per le aree classificate come Transition regions, Comparto MD per le aree classificate come More developed regions). Tali risorse sono utilizzate per finanziare i destinatari residenti anche nelle Regioni non conferenti (per ogni Regione si farà riferimento al comparto LD- TR-MD di pertinenza).

Comparto	Regione	QUOTA PON SPAO	QUOTA PON IOG
MD	Liguria		-
MD	Lombardia		€ 1.513.933,00
MD	Piemonte		-
MD	Valle d'Aosta		-
MD	Emilia Romagna		€ 2.800.480,00
MD	Friuli Venezia Giulia		€ 500.000,00
MD	P.A. di Trento		€ 300.000,00
MD	Veneto		€ 500.000,00
MD	Lazio		€ 4.050.000,00
MD	Marche		-
MD	Toscana		-
MD	Umbria		-
	Comparto MD	€ 8.432.326,15	€ 9.664.413,00
TR	Abruzzo		€ 4.040.000,00
TR	Molise		€ 750.000,00
TR	Sardegna		-
	Comparto TR	€ 2.084.660,94	€ 4.790.000,00
LD	Basilicata		€ 300.000,00
LD	Calabria		€ 11.897.333,61
LD	Campania		€ 29.538.259,00
LD	Puglia		-
LD	Sicilia		€ 6.000.000,00
	Comparto LD	€ 59.483.012,90	€ 47.735.592,61
	TOTALE	€ 70.000.000,00	€ 62.190.005,61

Figura 1 - Comparti finanziari del Fondo Rotativo Nazionale

2.4 Con la costituzione del Fondo Rotativo Nazionale, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- affrontare lo stato di crisi attraverso l'attivazione di "politiche attive del lavoro" tese all'imprenditorialità, alla mobilità e alla creazione di nuovi posti e opportunità di lavoro;
- superare le difficoltà di accesso al credito ordinario da parte delle categorie di soggetti svantaggiati (giovani, disoccupati, donne etc.);
- sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising, ivi comprese le associazioni e società di professionisti) promosse, in via prioritaria, da giovani NEET attraverso la concessione di finanziamenti agevolati;
- contribuire al complessivo raggiungimento delle finalità di sviluppo e degli obiettivi pertinenti dei PO che contribuiscono al Fondo;
- offrire servizi integrati e mirati per promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscano l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego.

- 2.5 Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, Invitalia agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell'Allegato B, successivamente declinata all'interno del Piano Operativo, redatta in conformità alla normativa comunitaria sui Fondi SIE, all'Iniziativa Occupazione Giovani e ai PON di riferimento.

3 OGGETTO DELL'ACCORDO

- 3.1 Con il presente Accordo, concluso in conformità all'art. 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, le Parti convengono quanto segue:
- a) l'AdG, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii, individua Invitalia quale soggetto gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, art. 38, par. 4, lett. b), ii);
 - b) l'AdG si impegna a destinare ad Invitalia, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, le risorse finanziarie per la gestione del Fondo Rotativo Nazionale e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
 - c) Invitalia si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del Fondo Rotativo Nazionale, in applicazione dell'art. 38, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e dell'art. 7, del Reg. 480/2014 e ss.mm.ii, nel rispetto delle finalità definite dalle priorità di investimento dei PON che contribuiscono al cofinanziamento del Fondo Rotativo Nazionale;
 - d) l'AdG eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
 - e) Invitalia si impegna a valutare e selezionare i progetti che potranno beneficiare del Fondo Rotativo Nazionale, attraverso la pubblicazione di inviti a manifestare interesse, o di altri strumenti adottati in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
 - f) l'AdG si impegna a rimborsare a Invitalia i Costi sostenuti per l'attività di cui alle precedenti lettere c) ed e), nei limiti stabiliti dagli artt. 12-13 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii, tenuto altresì conto delle attività già svolte, con particolare riferimento a quelle relative ai lavori preparatori effettuati successivamente alla data di firma del Protocollo d'Intesa e necessari per la messa a punto dello strumento finanziario;
 - g) le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del Fondo Rotativo Nazionale in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii e dal Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii;
 - h) le Parti indicano le informazioni richieste dall'allegato IV del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
 - i) le Parti stabiliscono che, alla scadenza del presente Accordo, le risorse finanziarie residue del Fondo Rotativo Nazionale torneranno nella disponibilità dell'AdG.

4 SINTESI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE

- 4.1 Per quanto riguarda i risultati e le conclusioni scaturite dalla valutazione ex ante e la declinazione degli obiettivi strategici del Fondo Rotativo Nazionale, si rimanda all'Allegato A.

5 DESTINATARI FINALI

- 5.1 I destinatari finali sono, per le risorse del PON IOG, i NEET¹ delle Regioni conferenti, aderenti al Programma Garanzia Giovani, che al momento della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e che abbiano preferibilmente completato il percorso di accompagnamento di cui alla Misura 7.1 del PON IOG.

- 5.2 Per quanto riguarda il PON SPAO, i destinatari finali sono:

- a) i NEET² delle regioni non conferenti con quota IOG al Fondo, aderenti al Programma Garanzia Giovani, che al momento dell'adesione abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- b) i disoccupati di lunga durata;
- c) le donne inattive.

Le risorse del PON SPAO potranno finanziare i NEET delle regioni conferenti solo nel caso di esaurimento delle relative quote di conferimento IOG e comunque fermo restando la disponibilità di risorse a valere sul PON SPAO.

- 5.3 Attraverso il Fondo, riceveranno supporto i destinatari finali che intendono intraprendere iniziative di lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising, ivi comprese le associazioni e società di professionisti.

- 5.4 La selezione dei destinatari finali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza tra le caratteristiche del soggetto proponente e l'iniziativa imprenditoriale proposta;
- consapevolezza del soggetto proponente rispetto alla formula imprenditoriale proposta;
- validità tecnica (c.d. cantierabilità dell'iniziativa), economica e finanziaria della proposta imprenditoriale;
- coerenza e fattibilità del progetto rispetto agli obiettivi dei PON.

I criteri di selezione potranno di volta in volta essere integrati e/o modificati nei dispositivi attuativi del Fondo.

6 VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DISTATO

- 6.1 La valutazione ex ante dimostra che il Fondo Rotativo Nazionale, rivolgendosi

¹ NEET, giovani con le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
- essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.

² Vedi nota 1.

prioritariamente ai NEET, colma una lacuna significativa nel mercato degli strumenti finanziari in Italia e rappresenta una soluzione volta a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno della domanda potenziale.

- 6.2 Il valore aggiunto dello strumento finanziario oggetto del presente Accordo risiede in un effetto moltiplicatore conseguito quando il rimborso dell'investimento iniziale, in aggiunta agli interessi sul capitale, è riutilizzato per lo strumento stesso.
- 6.3 Il Fondo Rotativo Nazionale opera in regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione Europea.

7 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

- 7.1 Per la realizzazione del presente Accordo, Invitalia agisce conformemente all'Allegato B (Strategia di Investimento) redatto in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE e con i PON di riferimento.
- 7.2 I prodotti finanziari sono descritti nell'allegato C (Caratteristiche dello strumento) e nel Piano Operativo.
- 7.3 Gli investimenti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo e nei Documenti attuativi del Fondo.
- 7.4 Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra AdG e Invitalia e in raccordo con il Comitato di Investimento di cui al successivo articolo 11.
- 7.5 L'Allegato B (Strategia di Investimento) tiene conto dei seguenti criteri guida:
- l'integrazione trasversale degli interventi proposti, che consenta di attivare opportune sinergie con altri strumenti o di rafforzare le possibilità di intervento finanziate con risorse diverse dal Fondo Rotativo Nazionale, al fine di concorrere in maniera unitaria al processo di sviluppo socio-economico e dell'occupazione nei territori interessati;
 - la sostenibilità delle iniziative programmate, che devono mirare al consolidamento dello sviluppo economico ed occupazionale delle realtà locali nella cornice attuativa di un Fondo rotativo;
 - l'interpretazione delle specificità e delle principali vocazioni dei singoli territori.
- 7.6 L'AdG, qualora lo ritenga necessario e anche a seguito di proposte pervenute da Invitalia, può promuovere la modifica dell'Allegato B “Strategia di Investimento”, con le modalità di cui all'art. 27 del presente Accordo, tenendo conto:
- della performance e dell'impatto del Fondo Rotativo Nazionale rispetto ai risultati attesi;
 - delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
 - dell'aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante e delle raccomandazioni del Comitato di Investimento;
 - delle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per i PON di riferimento.
- 7.7 Qualora tale revisione si renda necessaria, Invitalia, di concerto con l'AdG e il Comitato di Investimenti, modifica la Strategia di Investimento secondo il disposto dell'Articolo 27.

8 ATTIVITA' E OPERAZIONI

- 8.1 Invitalia, in qualità di soggetto gestore del Fondo Rotativo Nazionale, svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento; in particolare:
- progettazione e promozione, in stretto raccordo con ANPAL, dei dispositivi attuativi finalizzati alla selezione delle iniziative;
 - predisposizione e condivisione delle linee guida delle attività di promozione della misura di finanziamento;
 - predisposizione e implementazione della piattaforma informatica per la gestione del Fondo Rotativo Nazionale;
 - predisposizione, implementazione e pubblicazione dei format necessari per la presentazione delle proposte progettuali;
 - istruttoria delle iniziative, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione alle agevolazioni del Fondo da parte dei destinatari potenziali. Tale termine è da ritenersi sospeso in caso di invio di documentazione incompleta;
 - predisposizione, emissione e comunicazione al proponente del provvedimento adottato;
 - erogazione dei finanziamenti, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dal suo completamento;
 - controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
 - gestione dei rientri dei finanziamenti, assunzione degli eventuali provvedimenti di revoca ed eventuali azioni di recupero delle agevolazioni percepite;
 - implementazione del Registro Nazionale Aiuti (istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57) al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;
 - attività di monitoraggio finalizzate al reporting all'AdG delle *performance* del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo.
- 8.2 Invitalia, come stabilito all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 123/98, si impegna a tenere aperto lo sportello per la presentazione delle domande di finanziamento e ad istruire le domande pervenute fino al completo esaurimento delle risorse finanziarie, al netto dei Costi, come previsto dall'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii, e comunque sulla base della seguente formula:

$$\frac{(D * I_{med} * T_{aps})}{D_{cass}} = 1,2$$

D = numero di domande;

I_{med} = importo medio delle domande di finanziamento presentate; T_{aps} = tasso di approvazione storico; D_{cass} = dotazione cassetto finanziario.

Il tasso di approvazione storico e l'importo medio delle domande di finanziamento presentate saranno valorizzati e aggiornati in base ai dati di avanzamento forniti da Invitalia nelle Relazioni trimestrali di cui all'art. 21.

- 8.3 Invitalia si impegna a comunicare tempestivamente all'AdG il verificarsi della condizione di cui al paragrafo 8.2.
- 8.4 Invitalia dovrà inoltre gestire nel suo complesso il Fondo Rotativo Nazionale, attraverso la corretta contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti

finanziarie.

9 RISULTATI ATTESI

9.1 Invitalia sarà responsabile della messa a disposizione dei dati utili al monitoraggio dello strumento finanziario occupandosi di raccogliere, in tempo utile per la redazione del RAA, le informazioni attuative del Fondo, in conformità con quanto richiesto dall'Allegato I del Reg. di esecuzione UE 821/2014. Inoltre si impegna a fornire le informazioni in suo possesso utili e necessarie al calcolo del valore di avanzamento degli indicatori previsti dai PON IOG e SPAO.

PON IOG

Indicatore	Descrizione	Tipologia
CR12	Percentuale di Partecipanti che esercitano un'attività autonoma entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Risultato
CO01	Numero di Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	Output
CO04	Numero di Inattivi, non in istruzione o formazione	Output

PON SPAO

Indicatore	Descrizione	Tipologia
CR06	Percentuale di Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Risultato
CO21	Numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro	Output

Per ciascun destinatario (CF) del finanziamento saranno rese disponibili le seguenti informazioni:

- età
- sesso
- titolo di studio
- condizione occupazionale
- residenza
- domicilio
- cittadinanza
- data inizio partecipazione alla misura
- data fine partecipazione alla misura.

9.2 Ulteriori indicatori specifici del Fondo sono dettagliati di seguito.

Indicatore specifico	Descrizione	Tipologia
Prodotti erogati	Numero di prodotti finanziari erogati dallo strumento	Realizzazione
Capacità erogazione di	Percentuale delle erogazioni sulla dotazione finanziaria dello strumento	Risultato
Occupati impresa per	Percentuale di Occupati in attività imprenditoriali avviate grazie allo strumento finanziario	Risultato
	di cui NEET di cui donne	Risultato
Indice occupazione di	Numero di NEET destinatari finali occupati	Realizzazione

10 RUOLO E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE: CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DEI PROVENTI

10.1 Ai sensi del presente Accordo Invitalia è responsabile:

- del perseguimento della Strategia di Investimento e del Piano Operativo;
- della revisione della Strategia di Investimento conformemente a quanto previsto dall'Articolo 7, della predisposizione del Piano Operativo e delle Direttive di Attuazione e degli Avvisi;
- della pubblicazione di Avvisi o altre modalità di selezione dei beneficiari, conformi alla normativa vigente ed in osservanza dei principi generali di trasparenza, non-discriminazione e parità di trattamento, allo scopo di attuare la Strategia di Investimento;
- del processo istruttorio delle domande di finanziamento e del processo erogativo;
- della gestione dei diversi conferimenti al Fondo Rotativo Nazionale;
- del reperimento delle informazioni necessarie al fine di consentire alla AdG di ottemperare agli obblighi imposti dall'UE in materia di:
 - (i) utilizzo del Fondo Sociale Europeo e dell'Iniziativa Occupazione Giovani, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e di controllo dei PON, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio secondo le specifiche indicazioni fornite dalla AdG;
 - (ii) Aiuti di Stato. Invitalia è responsabile del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e l'AdG avrà il diritto di verificarne il rispetto attraverso attività di monitoraggio e controllo specifiche;
 - (iii) stabilità delle operazioni;
- della trasmissione all'AdG dello stato di avanzamento delle attività di gestione del Fondo in conformità con quanto previsto dall'Allegato D e dall'art. 21;
- della gestione di tesoreria del Fondo, in accordo con l'Allegato E "Linee Guida di Tesoreria".

10.2 Invitalia è tenuta a nominare un *project manager*, punto di riferimento per l'AdG e per l'esecuzione del presente Accordo.

10.3 Invitalia è inoltre tenuta a garantire una struttura organizzativa e procedure conformi con il presente Accordo.

10.4 Invitalia è tenuta ad adottare le risoluzioni espresse dall'AdG e dal Comitato di Investimento, ai sensi del successivo Art.11.

10.5 Invitalia può avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per l'espletamento delle attività di gestione del Fondo, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti, e previa condivisione con ANPAL.

10.6 Invitalia non è responsabile per i risultati economici delle iniziative finanziate.

10.7 La responsabilità di Invitalia è limitata ai casi di dolo o colpa grave imputabili direttamente a Invitalia nell'ambito dello svolgimento delle attività di gestione del

Fondo.

- 10.8 La responsabilità di Invitalia è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive dell'AdG.
- 10.9 Fermi restando gli impegni di Invitalia alla realizzazione delle operazioni, a norma del presente Articolo 10, la AdG si impegna a tenere manlevata ed indenne Invitalia da qualsiasi onere, costo e responsabilità della suddetta Agenzia in relazione a diritti vantati da terzi nei confronti di Invitalia, qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della AdG sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di Invitalia, e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitategli.
- 10.10 Il tasso minimo di condivisione del rischio si basa sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 e ss.mm.ii e tengono conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile).

11 COMITATO DI INVESTIMENTO

- 11.1 Il Comitato di Investimento supporta l'AdG, assicurando che le scelte strategiche ed operative di gestione del Fondo siano improntate al principio della sana gestione finanziaria e che, al contempo, siano coerenti con il perseguimento delle finalità dei Fondi SIE e dei PO che cofinanziano il Fondo.
- 11.2 Il Comitato di Investimento è presieduto dal Direttore Generale di ANPAL, che si potrà avvalere di un Segretario da questi di volta in volta nominato per la redazione dei documenti relativi a ciascun incontro.
- 11.3 Il Comitato di Investimento è inoltre composto dai seguenti rappresentanti:
- un rappresentante del Coordinamento delle Regioni;
 - un rappresentante per ciascuna Regione conferente per la quota del PON IOG.
- 11.4 Alle riunioni del Comitato di Investimento partecipa un rappresentante di Invitalia con funzioni di uditore.
- 11.5 Il Comitato di Investimento si riunisce almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
- 11.6 Il Comitato di Investimento, sulla base delle Relazioni di Avanzamento Annuali e Trimestrali di cui all'art. 21 e di ogni altro documento di monitoraggio del Fondo, esprime raccomandazioni cui l'AdG, e di conseguenza Invitalia, devono ragionevolmente attenersi relativamente all'attuazione dello strumento, adottando laddove necessario revisioni al presente Accordo di Finanziamento, ai documenti di attuazione e/o alla Strategia di Investimento del Fondo.

12 AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

- 12.1 A norma dell'articolo 9 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii, l'AdG garantisce che:
- a) l'operatività del Fondo Rotativo Nazionale sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia dei PON di riferimento, alla Strategia di Investimento del Fondo Rotativo Nazionale e al presente Accordo di Finanziamento;
 - b) la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art. 42 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e

- ss.mm.ii sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
- c) l'Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'Allegato IV, punto 1, lettera e), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
 - d) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del Fondo in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
 - e) i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili: i) siano conservati dall'AdG e da Invitalia nel rispetto delle reciproche competenze richiamate dal presente Accordo, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi; ii) siano resi disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione.
- 12.2 Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
- controlli amministrativo-documentali;
 - visite di controllo;
 - relazioni di attuazione.
- 12.3 La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere almeno:
- le domande di finanziamento presentate dai proponenti, complete della documentazione di supporto (*business plan*, altre informazioni richieste dal Soggetto Gestore tramite il modulo di presentazione della domanda);
 - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti richiesti/percepiti;
 - i Provvedimenti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario;
 - la documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo del prestito concesso al destinatario per gli scopi definiti nel Provvedimento di concessione.
- 12.4 Invitalia assicura per la durata del finanziamento:
- la verifica delle spese finanziate;
 - la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all'atto della concessione del finanziamento;
 - qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici per la corretta gestione del Fondo.
- 12.5 Ai sensi dell'Allegato IV del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii, Tabella I - "Requisiti fondamentali", Invitalia garantisce, nella gestione del Fondo e nei sistemi di controllo interno, la separazione delle funzioni e sistemi adeguati di sorveglianza.
- 12.6 Per quanto riguarda le attività di controllo si rimanda a quanto previsto nel Si.Ge.Co. dei PON di riferimento.
- 12.7 L'AdG dei PON di riferimento è responsabile della regolare implementazione del Fondo Rotativo Nazionale, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento, nel Piano Operativo e nelle Direttive di Attuazione.
- 12.8 L'AdG svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e

ss.mm.ii che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii:

- a) coordina ed indirizza la gestione del Fondo, con il supporto del Comitato di Investimento;
 - b) approva i Documenti strategici e attuativi del Fondo ai sensi dell'art. 7;
 - c) approva i bilanci preventivi del Fondo redatti e presentati da Invitalia;
 - d) approva i Rapporti di Avanzamento di cui all'art. 21.
- 12.9 Oltre alle responsabilità di cui sopra, l'AdG, sulla base delle informazioni ricevute da Invitalia:
- a) valuta l'attività posta in essere da Invitalia rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Fondo, i risultati previsti nella Strategia di investimento nonché la performance del Fondo Rotativo Nazionale e la conformità con gli obiettivi previsti dai PON di riferimento;
 - b) formula, se necessario, raccomandazioni di natura generale, indirizzate a Invitalia, circa i risultati dell'operatività del Fondo Rotativo Nazionale, il possibile sviluppo delle attività del Fondo e le ulteriori attività volte a ottimizzare l'impatto dell'operazione.
- 12.10 In tutti i casi in cui Invitalia necessita di interpellare l'AdG, la suddetta Agenzia invierà formalmente una richiesta all'AdG che dovrà dare riscontro, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi. Tale termine è da ritenersi sospeso in caso di invio di documentazione incompleta.

13 CONTRIBUTO DEI PROGRAMMI ALLOSTRUMENTO

- 13.1 La dotazione complessiva del Fondo Rotativo Nazionale, a seguito della rideterminazione dei contributi del PON IOG da parte delle regioni conferenti, è pari a € 132.190.005,61, di cui:
- € 62.190.005,61 a valere su PON IOG;
 - € 70.000.000,00 a valere su PON SPAO 2014-2020, Asse 1 – Occupazione, Priorità di investimento 8i; 8ii; 8iv.
- 13.2 Per consentire ad Invitalia di gestire il Fondo, ANPAL decreta il conferimento al Fondo Rotativo Nazionale della dotazione finanziaria a disposizione dell'AdG secondo quanto richiamato al precedente art. 13.1.
- 13.3 L'AdG si impegna affinché i fondi disponibili siano trasferiti tempestivamente al "Fondo Rotativo Nazionale", al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento e di consentire ad Invitalia la corretta e sostenibile gestione del "Fondo Rotativo Nazionale". L'AdG è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati coerentemente alle sopra richiamate esigenze di sostenibilità della gestione del Fondo, in conformità alla normativa comunitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro regolamento dell'UE riguardante gli strumenti finanziari.
- 13.4 L'AdG trasferisce i fondi, in attuazione a quanto previsto all'art 14, mediante bonifico sui conti correnti dedicati distinti per PON IOG e SPAO.
- 13.5 L'AdG si dichiara disponibile a considerare versamenti aggiuntivi nel conto

corrente del Fondo in funzione dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento e della performance complessiva del Fondo Rotativo Nazionale, nel rispetto della strategia condivisa nei PO approvati.

14 VERSAMENTI AL FONDO

- 14.1 In seguito alla stipula del presente Accordo, l'AdG trasferisce i contributi pubblici dal PON IOG e dal PON SPAO al Fondo Rotativo Nazionale.
- 14.2 L'AdG provvede a versare il contributo dei PON in tranches, nel rispetto dei massimali di cui all'art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
- 14.3 L'AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia di Investimento di cui all'art 7 e all'Allegato B e calcola, in base a quanto raggiunto, la percentuale di stralcio ed eventuale rettifica finanziaria del Fondo Rotativo Nazionale. L'AdG procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del PO erogato allo strumento finanziario. L'AdG tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale. Il contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo esce dal Fondo Rotativo Nazionale e rientra nella dotazione dei PON di riferimento.

15 GESTIONE DEI CONTI

- 15.1 Le Parti concordano che il Fondo Rotativo Nazionale sia costituito come “Capitale Separato”, così come previsto dall'art. 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
- 15.2 Al fine di attuare la gestione contabile distinta, in conformità con quanto stabilito dall'art. 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, Invitalia apre un Conto “Fondo Rotativo Nazionale” dedicato all'amministrazione del Fondo Rotativo Nazionale. Invitalia è tenuta a registrare nel Conto tutte le transazioni relative allo stesso ed alle operazioni finanziate; ogni transazione deve recare la data di valuta per il computo dell'interesse.
- 15.3 Invitalia può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sottoconti da utilizzarsi per l'attuazione del Fondo; a tali conti si applicheranno le medesime previsioni di cui al presente Articolo.
- 15.4 Il Conto “Fondo Rotativo Nazionale” deve essere utilizzato, impegnato e gestito separatamente dalle altre risorse di Invitalia e deve essere destinato all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo Rotativo Nazionale, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
- 15.5 Invitalia riceve le risorse finanziarie, di cui agli artt. 2 e 13, dai PO di riferimento ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo Rotativo Nazionale, ivi compresi i contributi nazionali e i contributi provenienti da fonti diverse, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
- 15.6 Le operazioni consentite a valere sul Conto Fondo Rotativo Nazionale e su eventuali sottoconti sono le seguenti:
 - (i) ogni pagamento da effettuare in relazione alle operazioni, coerentemente

con quanto previsto dal presente Accordo;

- (ii) pagamenti dei Costi, in conformità con quanto stabilito nell'articolo 16 e nella Lettera dei Costi (Allegato F);
 - (iii) investimento del saldo attivo del Conto conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida della Tesoreria (Allegato E);
 - (iv) qualsiasi altro pagamento espressamente e congiuntamente autorizzato, in forma scritta, dalla AdG e da Invitalia.
- 15.7 Invitalia provvederà a fornire, nelle relazioni periodiche inoltrate all'AdG (art. 21), il dettaglio sulla movimentazione del conto distinto per singola operazione come individuata all'art. 16 e ai sensi dell'art.1 del Reg. 821/2014. Inoltre, nel caso si dovesse prevedere il sostegno allo strumento finanziario mediante contributi a valere su più programmi oppure su più assi prioritari o misure dello stesso PO, Invitalia manterrà una contabilità separata o una codificazione contabile (art. 1 paragrafo 1 del Reg. 821/2014).

16 COSTI AMMINISTRATIVI

- 16.1 Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, ultimo cpv. del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, i Costi sono ammissibili e rendicontabili a partire dalla data della firma del Protocollo d'intesa, tenuto anche conto dei lavori preparatori. Tra i costi sono riconoscibili i costi sostenuti e quelli che, ancorché non materialmente effettuati, risultino già definiti con impegni giuridicamente vincolanti.
- 16.2 L'AdG riconosce che l'esecuzione dell'operazione comporterà dei Costi per Invitalia, ed accetta di assumere tali Costi, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE.
- 16.3 L'AdG calcola i costi che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'art. 42, par. 1, lettera d) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, nonchè ai sensi dei criteri basati sui risultati di cui all'art. 42, par. 5 del medesimo regolamento e di cui agli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) 480/2014 e ss.mm.ii.
- 16.4 I criteri individuati sono:
- erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;
 - complessità della valutazione del prestito, cercando di massimizzare le efficienze e le economie di scala nella gestione dell'ammissibilità delle pratiche (cs. ammissibilità in prima istanza), nella gestione dei bonifici/SEPA, delle restituzioni e dei rimborsi, ecc.;
 - il tasso di interesse di mora da calcolare per i soggetti morosi;
 - il range del tasso di interesse attivo maturato sulle somme in giacenza, attraverso la definizione di Linee Guida di Tesoreria (Allegato E) che tengono conto della necessità di ridurre il rischio al minimo per le somme messe a disposizione, ma anche di avere una giusta remunerazione per il Fondo stesso;
 - le proiezioni sul tasso di default atteso che impatta direttamente sul tasso di rotatività del Fondo;
 - le risorse restituite a fronte delle erogazioni;
 - la qualità delle azioni di supporto che seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dello stesso.
- 16.5 L'AdG informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, in merito allo stato di attuazione del Fondo, in

termini di erogazioni ai destinatari e rimborso delle spese di gestione. Il Comitato riceve relazioni annuali distinte per fonte di finanziamento del PON IOG e PON SPAO.

- 16.6 Invitalia ha diritto al rimborso di un ammontare di Costi da quantificarsi conformemente a quanto stabilito nella Lettera dei Costi (Allegato F). Tali Costi non potranno eccedere i massimali di cui agli artt. 12-13 e 14 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii.
- 16.7 I costi sono prelevati dai fondi disponibili nel Conto, secondo quanto previsto nella Lettera dei Costi (Allegato F).
- 16.8 Al termine dell'anno solare, Invitalia sottopone all'AdG un estratto conto che evidenzia i Costi maturati nell'anno precedente secondo quanto specificato nella Lettera dei Costi (Allegato F).
- 16.9 I costi sono ammissibili a partire dal primo giorno lavorativo successivo al versamento da parte dell'AdG di cui all'Articolo 13, fatto salvo quanto previsto al punto 16.1.
- 16.10 L'AdG e la funzione di Controllo di I livello devono vigilare affinché il totale dei Costi non ecceda i massimali previsti nell'atto delegato (artt. 12-13 e 14 del Reg. (UE) 480/2014 e ss.mm.ii) come disciplinato nell'art. 42 par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
- 16.11 L'AdG rende disponibili le risorse destinate alla copertura dei costi che Invitalia sostiene in attuazione del presente Accordo, tenuto conto dei limiti previsti al precedente art. 16.9 e secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella Lettera dei Costi (All. F), che contiene indicazioni anche in merito all'erogazione delle ulteriori tranches di pagamento. Resta inteso che Invitalia è tenuta a rimborsare al Fondo gli eventuali importi eccedenti i costi effettivi rendicontati secondo quanto definito ai precedenti punti e in base a quanto stabilito nella Lettera dei Costi (Allegato F).
- 16.12 Invitalia è tenuta a rimborsare al Fondo una parte dei Costi nel caso di cessazione del presente Accordo, conformemente a quanto previsto nell'Articolo 17.
- 16.13 Invitalia deve comunicare all'AdG il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo per ogni anno di calendario, non più tardi del 31 ottobre dell'anno precedente. L'AdG è tenuta a notificare, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, l'approvazione o le eventuali obiezioni al Bilancio Preventivo Annuale del Fondo.

In particolare:

- qualora l'AdG approvi il Bilancio Preventivo Annuale, quest'ultimo deve considerarsi adottato a partire dalla data in cui Invitalia ha avuto conoscenza dell'approvazione;
- qualora Invitalia non riceva né l'approvazione né obiezioni da parte dell'AdG, il Bilancio Preventivo Annuale si considera adottato a partire dal trentesimo giorno dalla ricezione da parte dell'AdG;
- qualora Invitalia riceva obiezioni dall'AdG, dovrà, entro quindici giorni dalla ricezione delle obiezioni, prendere ogni misura idonea affinché le obiezioni siano tenute in debita considerazione, ivi incluso la discussione di tali obiezioni con l'AdG e/o la presentazione di una rettifica del Bilancio Preventivo Annuale. Tale versione sarà considerata adottata.

16.14 Per tutta la durata del presente Accordo, le Spese considerate non ammissibili ai sensi della normativa sui Fondi SIE non potranno essere coperte a valere sul Fondo.

17 DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA

17.1 Il presente Accordo ha effetti nei riguardi delle Parti dalla firma fino al 31 dicembre 2023. Le parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere a Invitalia di perseguire le finalità del Fondo Rotativo Nazionale, in osservanza di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii e del Reg. (UE) n. 964/2014. Entro sei mesi prima della scadenza del termine, le parti si impegnano ad incontrarsi per accordarsi circa l'opportunità di prolungare l'efficacia del presente Accordo per un ulteriore periodo da definire tra le Parti.

17.2 A seguito del 31 dicembre 2023, in caso di mancata proroga del presente Accordo secondo quanto disposto all'art. 17.1, il rapporto tra le parti proseguirà all'esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi, nonché al fine dell'esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente Articolo; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, eventualmente facendo ricorso ai Ricavi derivanti dagli interessi maturati sulle giacenze del Fondo Rotativo Nazionale.

17.3 Ove sussistano motivi che danno luogo a un'eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte che non ha causato tali motivi può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notizia all'altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.

17.4 A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata nei seguenti casi:

- La AdG può dichiarare la risoluzione per giusta causa in caso di (i) inosservanza, da parte di Invitalia, delle strategie definite nel documento Strategia d'investimento, ovvero (ii) inadempimento, da parte di Invitalia, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che la AdG abbia notificato a Invitalia la causa di inadempimento e che Invitalia non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione;
- Invitalia può dichiarare la risoluzione per giusta causa in caso di (i) mancato contributo da parte della AdG al Fondo Rotativo Nazionale conformemente al presente Accordo, o (ii) mancata effettuazione, da parte della AdG entro la scadenza concordata, del contributo supplementare al Fondo Rotativo Nazionale eventualmente concordato tra le Parti, o (iii) inadempimento, da parte della AdG, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, laddove tale inadempimento impedisca a Invitalia il proseguimento dell'operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, a condizione in ogni caso che Invitalia abbia notificato alla AdG la causa di inadempimento e che l'AdG non abbia provveduto a porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione.

17.5 Fermo restando il diritto delle Parti di dichiarare in qualsiasi momento la risoluzione per giusta causa, il presente Accordo può essere risolto con preavviso

di novanta giorni di una delle Parti con effetto, al più presto, alla prima data di risoluzione ordinaria e, successivamente, a seguito di preavviso di sei mesi dato da una delle due Parti.

- 17.6 Salvo quanto previsto per la risoluzione per inadempimento, le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Accordo a decorrere da tre anni dopo la data di stipula del presente Accordo (prima data di recesso), con preavviso di sei mesi notificato da una delle Parti all'altra. Tuttavia, Invitalia ha facoltà di recedere dal presente Accordo anche anteriormente alla prima data di recesso qualora la AdG, o qualsiasi altra pubblica autorità debitamente autorizzata, emendi o modifichi qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, nella ragionevole opinione di Invitalia, pregiudichi l'attività o la prestazione del Fondo Rotativo Nazionale e, conseguentemente, la capacità di Invitalia di perseguire l'Azione per la quale il presente Accordo è stato stipulato.
- 17.7 A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, Invitalia si considererà liberata dagli obblighi connessi alla gestione del Fondo.
- 17.8 Il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali Invitalia ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data. Invitalia sarà tenuta a restituire i costi, eventualmente già rimborsati in eccesso, corrispondenti all'ammontare versato per il periodo che va dalla data di cessazione fino al termine previsto delle attività (sulla base del numero dei mesi interi rimanenti) entro quindici giorni dalla data di cessazione del presente Accordo.
- 17.9 In caso di risoluzione del presente Accordo con modalità diversa dalla risoluzione per giusta causa, i costi della risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato la risoluzione stessa.
- 17.10 Qualora venga posto termine al presente Accordo per motivi diversi dalla risoluzione per giusta causa:
- a) se la cessazione è dovuta al naturale decorso del contratto, tutte le spese sostenute dal Fondo Rotativo Nazionale e da Invitalia relative alla cessazione, incluse le spese connesse al trasferimento del Fondo Rotativo Nazionale, e con l'entità di nuova nomina, qualora applicabile, sono sostenute dalla AdG;
 - b) nei casi di cessazione anteriore al decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dalla AdG e da Invitalia connesse alla cessazione, ivi incluse le spese relative al trasferimento del Fondo Rotativo Nazionale di nuova nomina subentrate, qualora applicabili, sono sostenute dalla Parte che ha receduto dal presente Accordo.
- 17.11 Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare residuo del Fondo Rotativo Nazionale depositato nel conto corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall'attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla AdG ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla AdG a Invitalia nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento sostenute da Invitalia, sono a carico della AdG e trattenute dal Fondo Rotativo Nazionale, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a risoluzione per giusta causa riconducibile alla condotta di Invitalia.
- 17.12 Fatta salva ogni altra disposizione del presente articolo, qualora si verifichi una situazione eccezionale ed imprevedibile o un evento indipendente dal volere delle

Parti e sottratto al loro controllo (escluse le vertenze di lavoro, gli scioperi, difficoltà di carattere finanziario e simili), ivi inclusi eventi di impossibilità sopravvenuta o l'annullamento o la sospensione dell'operazione a seguito di un atto dell'Unione Europea o di altro atto che impedisca a ciascuna o entrambe le Parti di adempiere agli obblighi sanciti nel presente Accordo, non attribuibile ad errore, a negligenza né a dolo di alcuna Parte, e che non possa essere risolto nonostante la dovuta diligenza, ("Evento di Forza Maggiore"), la Parte che versa nella suddetta situazione è tenuta ad informare per iscritto e senza ritardo l'altra Parte ("Notifica di Forza Maggiore") dichiarandone la natura, la probabile durata ed i prevedibili effetti. A seguito della ricezione della Notifica di Forza Maggiore, le Parti sono tenute ad avviare una consultazione immediata ed a compiere ogni possibile sforzo volto a minimizzare le conseguenze dannose dell'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente se l'adempimento agli obblighi di cui al presente Accordo è impedito da un Evento di Forza Maggiore. Qualora le Parti accertino in buona fede che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo.

17.13 Ai sensi dell'art. 42 del Reg (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, le spese ammissibili a valere sullo strumento finanziario corrispondono all'importo complessivo dei contributi dei PO effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- i pagamenti ai destinatari finali;
- il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

17.14 La spesa ammissibile non supera l'ammontare della somma dei seguenti elementi:

- importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato;
- corrispondente cofinanziamento nazionale.

17.15 I costi di gestione potranno essere riscossi e non devono superare, ai sensi dell'articolo 16.14 e con riferimento all'intero periodo di gestione del Fondo, i massimali definiti all'art 16.6 del presente Accordo. I costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa.

18 RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE

18.1 Gli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente Fondo Rotativo Nazionale sono destinati all'incremento del capitale del Fondo Rotativo Nazionale, in conformità all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, salvo diversa disposizione comunicata dall'AdG a Invitalia. AdG e Invitalia provvedono affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

18.2 Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell'art. 44 del Reg (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, (i) nell'ambito dello stesso strumento finanziario, (ii) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Invitalia dovrà fornire all'AdG nelle proprie relazioni registrazioni adeguate dell'uso delle risorse.

- 18.3 Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari, sono utilizzate conformemente alle finalità del programma nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
- 18.4 Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite e gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzate in conformità con quanto disciplinato agli artt. 44-45 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.

19 GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

- 19.1 Nell'ambito delle risorse e delle operazioni cofinanziate a valere sul Fondo, Invitalia gestisce e implementa integralmente tutte le attività previste nelle diverse fasi dello strumento (istruttoria, attuazione, coordinamento e controllo).
- 19.2 Fermo restando quanto definito agli Artt. 8 e 10 del presente Accordo, Invitalia cura le fasi di:
- progettazione della misura di agevolazione e della piattaforma di gestione;
 - implementazione e manutenzione evolutiva della piattaforma;
 - istruttoria, predisponendo la valutazione delle proposte;
 - emissione e sottoscrizione dei provvedimenti;
 - erogazione dei prestiti;
 - coordinamento e controllo;
 - gestione del rientro dei mutui;
 - assunzione degli eventuali procedimenti di revoca.
- 19.3 Lo strumento prevede diversi attori che partecipano alla realizzazione della strategia del Fondo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nello specifico, all'AdG compete la gestione delle relazioni:
- con tutti gli Organismi Intermedi dei PO;
 - con le Autorità nazionali e comunitarie deputate allo svolgimento di controlli e di audit.

20 CONFLITTI DI INTERESSE

- 20.1 È fatto obbligo al personale di Invitalia coinvolto nell'attuazione del Fondo di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti d'interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto del conflitto d'interessi.

21 RELAZIONI E CONTROLLO

- 21.1 Il sistema di rendicontazione e di reporting del Fondo Rotativo Nazionale costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata delle operazioni a valere sul Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo alla AdG nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti.

- 21.2 Per le attività di reportistica, che dovranno prevedere la distinzione tra le fonti di finanziamento PON IOG e PON SPAO, si rinvia all'Allegato D (I modelli per il controllo e le relazioni).
- 21.3 Per le attività di rendicontazione si rinvia a quanto specificato nella Lettera dei Costi (Allegato F).
- 21.4 Invitalia è tenuta a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il FSE e per i PON IOG e SPAO.
- 21.5 In capo a Invitalia sussistono in particolare i seguenti obblighi di reporting e rendicontazione:
- Invitalia deve predisporre, per ogni anno di calendario, il Rapporto di Avanzamento annuale, che separatamente per il PON IOG e il PON SPAO, esponga un'analisi dettagliata relativa alla performance del Fondo Rotativo Nazionale in riferimento all'anno precedente; un'analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento ed informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni finanziate;
 - il Rapporto di Avanzamento annuale deve includere le informazioni relative alle operazioni ed al Fondo Rotativo Nazionale, necessarie per permettere alla AdG di ottemperare ai suoi obblighi in materia di monitoraggio e certificazione nei confronti della CE, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
 - il Rapporto di Avanzamento annuale deve essere presentato da Invitalia all'AdG per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno di calendario;
 - Invitalia è tenuta a redigere un Rapporto di Avanzamento trimestrale, che sarà approvato dall'AdG entro 30 giorni dalla presentazione, recante l'analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento, informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione dei depositi (come meglio descritto all'Allegato E);
- 21.6 Invitalia deve adoperarsi affinché nei contratti di finanziamento siano sancite disposizioni che facilitino la raccolta di informazioni rilevanti da parte dei destinatari finali, ivi incluse le informazioni riguardanti gli Aiuti di Stato e la stabilità delle operazioni, al fine di permettere un monitoraggio adeguato delle operazioni.
- 21.7 Ulteriori specifiche in merito al reporting saranno dettagliate nei documenti attuativi del Fondo.

22 VALUTAZIONE

- 22.1 L'AdG si riserva di dettagliare successivamente le modalità di valutazione del Fondo Rotativo Nazionale, anche attraverso l'utilizzo delle Strutture interne di ANPAL.
- 22.2 Le attività di valutazione si basano sul monitoraggio dei risultati attesi di cui all'art. 9 e sulle risultanze dei Rapporti Annuali e Trimestrali di cui al precedente art. 21.

23 VISIBILITÀ E TRASPARENZA

- 23.1 Il Fondo Rotativo Nazionale adotta adeguate misure informative e pubblicitarie, conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE, al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'UE in conformità a quanto disciplinato all'art. 115 e dall'All. XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
- 23.2 Per l'operatività del Fondo sono previste attività di informazione e promozione, di pubblicità istituzionale (attraverso i siti del ANPAL e di Invitalia), secondo le indicazioni di ANPAL;
- 23.3 La divulgazione delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo avverrà tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di ANPAL e sul sito di Invitalia.
- 23.4 Invitalia dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del Fondo Rotativo Nazionale del cofinanziamento del PON IOG e del PON SPAO e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii (art.115).
- 23.5 Al fine di garantire un'adeguata informazione e promozione del Fondo Rotativo Nazionale verso i potenziali investitori, imprese e destinatari, saranno realizzate dall'Ente Nazionale Microcredito (ENM), in stretta collaborazione con l'AdG, diverse azioni informative sulla base del Piano di Comunicazione presentato da ENM e condiviso anche con Invitalia, che coinvolgeranno gli attori presenti sul territorio. Inoltre le suddette modalità di informazione e comunicazione saranno realizzate conformemente alla strategia di comunicazione ed ai Piani di Comunicazione dei PO e mireranno alla massima copertura mediatica, utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione.
- 23.6 Le attività di informazione del Fondo sono dettagliate nel Piano Operativo.

24 ESCLUSIVA

- 24.1 Invitalia (Legge istitutiva D. Lgs. n. 1/1999), Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., è una società per azioni partecipata al 100% dal MEF. Invitalia ha un Capitale sociale di € 836.383.864,02 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma, n. iscr. P.IVA e C.F. 05678721001.

Con D.M. del MEF, in data 10 ottobre 2012 (comunicato all'Agenzia il 21 dicembre 2012) è stato stabilito che le disposizioni del Titolo V del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 non si applicano all'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 114, comma 2, del TUB, in ragione della vigilanza cui la stessa è sottoposta in forza di legge

relativamente all'attività finanziaria svolta. L'Agenzia rientra quindi fra i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione l'art. 114 T.U.B. (Norme finali)³.

- 24.2 Gli obiettivi di Invitalia, come previsti dallo statuto e dalla Legge istitutiva, sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori. Nel corso degli anni Invitalia ha rafforzato sul territorio italiano il ruolo di Agenzia in grado di promuovere e sostenere programmi di investimento produttivo e di sviluppo economico e infrastrutturale, soprattutto nei settori innovativi e ad alto potenziale di crescita, anche attraverso la gestione di incentivi alle imprese. Attualmente Invitalia è Soggetto Gestore, sulla base di disposizioni normative, di strumenti agevolativi nazionali per lo start up e lo sviluppo d'impresa, con un'offerta articolata di servizi: promozione delle opportunità, valutazione dei business plan, erogazione delle agevolazioni, monitoraggio delle spese agevolate e verifica dei risultati.

25 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 25.1 Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
- 25.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, all'applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Roma.

26 RISERVATEZZA

- 26.1 Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

27 MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI

- 27.1 Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC:

Per ANPAL:

Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la
Formazione Via Fornovo 8, 00192 Roma

PEC:

direzione.generale@pec.anpal.gov.it

Per INVITALIA:

Incentivi e Innovazione

Via Calabria 46, 00187 Roma

PEC: selfiemployment@pec.invitalia.it

³ Comma 2, articolo 114: Le disposizioni del presente titolo (ovvero titolo V, "Soggetti operanti nel settore finanziario") non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.

- Copia della notifica o della comunicazione deve essere inviata al *project manager* di Invitalia che agisce come punto di contatto tra Fondo Rotativo Nazionale e ANPAL-AdG.
 - Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte, per iscritto e senza ritardo, qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato. Fino al ricevimento della notifica di cambiamento, ciascuna Parte può validamente effettuare notifiche e comunicazioni all'ultimo indirizzo validamente comunicatole.
- 27.2 Qualsiasi notifica o comunicazione inviata a ANPAL-AdG deve essere effettuata in forma scritta ed inviata con PEC, all'indirizzo sopra indicato per ANPAL-AdG.
- 27.3 Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
- 27.4 Invitalia non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte di ANPAL-AdG.
- 27.5 Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
- 27.6 Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile. La disposizione invalida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione valida ed efficace che esprima le intenzioni delle Parti espresse nella o nelle disposizione/i affetta/e da invalidità e/o inefficacia.
- 27.7 Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi nazionali.

**ALLEGATO A – VALUTAZIONE EX ANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 37 DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 CHE GIUSTIFICA LO STRUMENTO FINANZIARIO**

Si rimanda al Rapporto di valutazione ex ante disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/Pon-Sistemi-politiche-attive-occupazione/Documents/Valutazione-ex-ante-Pon-Spao-Iog-Rapporto-finale.pdf> ed ai successivi aggiornamenti dello stesso che saranno resi disponibili.

ALLEGATO B – STRATEGIA DI INVESTIMENTO E DESCRIZIONE DELLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

1. Introduzione

In conformità con l'Allegato IV, del Reg. (UE) n. 1303/2013, la presente Strategia di Investimento e Descrizione della Politica degli Investimenti concerne l'operazione Fondo Rotativo Nazionale e mira ad illustrare i principi e le metodologie di approccio all'implementazione del Fondo da parte dei soggetti coinvolti e le modalità di realizzazione dell'operazione.

L'AdG ha individuato nel Fondo Rotativo Nazionale – tramite il presente Accordo di Finanziamento - la tipologia di strumento che intende implementare, definendone le caratteristiche. La Strategia di Investimento proposta prende le mosse dalle esigenze di mercato individuate nel corso dell'analisi dei fallimenti del mercato in sede di valutazione ex ante di cui all'Allegato A.

2. Le ragioni dell'attivazione del Fondo Rotativo Nazionale: identificazione del fabbisogno di investimento

Le analisi della domanda e dell'offerta hanno messo in evidenza alcuni dei fallimenti attuali del mercato nel settore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità per le categorie di destinatari oggetto del Fondo Rotativo Nazionale.

Per quanto riguarda l'universo dei NEET, destinatari del PON IOG, è emerso che, allo stato attuale, non esiste in Italia un incentivo per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità esclusivamente destinato a questa categoria di destinatari. Data l'alta domanda potenziale rappresentata dai NEET, la possibilità per tale categoria di accedere agli stessi incentivi finanziari cui possono accedere altre categorie svantaggiate genera un "effetto cannibalismo" che non favorisce il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e sociali prefissati dai *policy maker*.

Da questo punto di vista, il Fondo Rotativo Nazionale, che prioritariamente sarà rivolto ai NEET, colma una lacuna significativa nel mercato degli strumenti finanziari in Italia e rappresenta un valido contributo al soddisfacimento del fabbisogno della domanda teorica potenziale.

Per quanto riguarda l'universo dei soggetti destinatari del PON SPAO (giovani, disoccupati, inattivi, donne, soggetti svantaggiati), il mercato mostra un fallimento legato alla presenza di pochi interventi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego che si rivolgano esclusivamente ad una specifica categoria di destinatari e, allo stesso tempo, le risorse messe a disposizione per rispondere ad un bacino così ampio non appaiono sufficienti.

Anche in questo caso, il gap di finanziamento in termini quantitativi conferma l'esistenza di un fallimento di mercato di proporzioni molto rilevanti, considerando l'esiguità dell'offerta e la vastità del bacino dei soggetti target potenziali.

3. Il Fondo Rotativo Nazionale

a) Obiettivi e destinatari dell'operazione

Il Fondo Rotativo Nazionale ha come obiettivo l'incentivazione dell'autoimpiego prioritariamente a favore dei giovani NEET, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. In particolare, con la costituzione del Fondo Rotativo Nazionale, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- affrontare lo stato di crisi attraverso l'attivazione di "politiche attive del lavoro", tese all'imprenditorialità, alla mobilità e alla creazione di nuovi posti e opportunità di lavoro;
- superare le difficoltà di accesso al credito ordinario da parte delle categorie di soggetti svantaggiati (quali giovani, disoccupati, donne);
- sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o *franchising*, ivi comprese le associazioni e società di professionisti);
- contribuire al complessivo raggiungimento delle finalità di sviluppo e degli obiettivi pertinenti dei Programmi Operativi che contribuiscono al Fondo;
- offrire servizi integrati e mirati per promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscano l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego.

Per un maggiore dettaglio riguardo i soggetti destinatari dello strumento si rimanda agli articoli 5.1 e 5.2 del presente Accordo di Finanziamento.

b) Principali caratteristiche dello strumento

Nel pervenire alla definizione delle principali caratteristiche dello strumento finanziario, la metodologia utilizzata prende in considerazione i risultati elaborati attraverso la valutazione ex ante di cui all'All. A. In particolare sono state considerate:

- le conclusioni tratte dall'analisi della domanda e dell'offerta, in termini di fallimenti del mercato e di situazioni sub ottimali di investimento;
- il fabbisogno di finanziamento, definito a fronte dell'analisi della domanda e dell'offerta;
- le principali "lezioni apprese" dalle esperienze, in termini di consigli e raccomandazioni utili.

Tali informazioni risultano necessarie per verificare che la realizzazione di un nuovo strumento finanziario, come il Fondo Rotativo Nazionale, fornisca una risposta efficace al fabbisogno espresso dal mercato.

Relativamente alla definizione dettagliata delle caratteristiche principali dello strumento, risultano definite: la tipologia di strumento finanziario da attuarsi tramite il Fondo rotativo, i destinatari, la copertura geografica degli interventi e l'ammontare di risorse disponibili a valere su ciascun PO.

Relativamente ai prestiti da erogare attraverso lo strumento, questi sono da concedersi ai destinatari finali per un ammontare minimo di € 5.000 e massimo di € 50.000, a tasso di interesse nullo. In particolare, la misura sarà attuata attraverso due sotto misure, come dettagliate nell'allegato C:

Sotto-misure
piani di investimento inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro - Microcredito (fino a 35.000 euro se rispondente ai requisiti di legge ⁴)
piani di investimento compresi tra i 35.000 – 50.000 euro

La tabella che segue illustra e sintetizza le caratteristiche del Fondo mettendo in evidenza i destinatari, la copertura finanziaria e quella geografica dello strumento.

	Tipologia di SF	Destinatari					Copertura geografica	Risorse allocate
		NEET	Giov.	Disoccup.	Donne	Svant.		
PON IOG	Prestiti min. € 5.000 max. € 50.000 a tasso zero	✓					Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sicilia e Veneto, Campania, Lombardia, FVG, Abruzzo	€ 62 Mil. ca.
PON SPAO	Prestiti min. € 5.000 max. € 50.000 a tasso zero	✓	✓	✓	✓	✓	Territorio nazionale	€ 70 Mil.

c) La governance del Fondo

L'AdG e le Regioni aderenti al Fondo hanno scelto di affidare le fasi di gestione del Fondo integralmente ad Invitalia in qualità di soggetto gestore, secondo i criteri e le previsioni di cui all'articolo 7(1) e 7(2) del Reg. delegato (UE) n. 480/2014; i motivi di tale scelta sono riconducibili principalmente a:

- a) una potenziale velocizzazione delle tempistiche attuative e snellimento delle procedure, grazie ad una gestione centralizzata;
- b) la riconosciuta esperienza del soggetto individuato nella gestione di strumenti simili;
- c) la possibilità di acquisire *know-how* per replicare iniziative simili a livello territoriale.

d) Effetto leva

Per la descrizione dell'effetto leva del Fondo Rotativo Nazionale si rimanda all'Allegato A sulla Valutazione Ex Ante dello strumento.

⁴ In base a normativa applicabile al Microcredito, Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del Microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

ALLEGATO C – DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

Descrizione dei prodotti offerti dallo strumento

Le forme tecniche di finanziamento ai sensi del presente Accordo sono riportate nella tabella che segue. In considerazione delle peculiarità dei soggetti destinatari e delle diverse esigenze di finanziamento possibili, si potrà articolare in due opzioni distinte come descritte nella tabella sottostante:

Importo	Forma tecnica	Garanzia
Piani di investimento inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro - Microcredito (fino a 35.000 euro se rispondente ai requisiti di legge ⁵)	Mutui chirografari	Senza garanzia
Piani di investimento compresi tra i 35.000 – 50.000 euro	Mutui chirografari di importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa (non in forma di anticipazione)	Senza garanzia

Si riportano di seguito gli step del processo attuativo in linea con quanto previsto dal presente Accordo:

- a) comunicazione al destinatario finale delle risultanze del procedimento istruttorio; in caso di valutazione positiva si trasmette apposito provvedimento di concessione, con il quale si fissano i tempi e gli obblighi in capo al destinatario finale per la stipula del successivo contratto di finanziamento;
- b) stipula del contratto di finanziamento;
- c) erogazione secondo le seguenti modalità, in funzione dell'importo richiesto:
 - i. per importi fino a 25.000 Euro estendibili fino a 35.000 Euro, secondo le disposizioni di legge;
 - ii. per gli importi compresi tra 35.000 e 50.000 Euro, l'erogazione sarà frazionata e soggetta alla presentazione di un I SAL per il quale sarà necessario disporre almeno della seguente documentazione:
 - fatture di spesa per un importo equivalente alla richiesta di erogazione presentata,
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza dei beni presso la sede dell'iniziativa finanziata;
 - contratto assicurativo, per gli stessi beni, a copertura dei rischi di incendio e furto.

Successivamente, l'erogazione della restante parte del finanziamento avverrà alla presentazione del secondo SAL, a fronte del completamento del programma di spesa, sulla base delle verifiche della presenza fisica dei beni, del completamento del percorso autorizzativo, dei pagamenti delle fatture ai fornitori.

Il piano di ammortamento relativo al finanziamento concesso potrà avere una durata massima di 7 anni, con rate mensili posticipate. Il periodo di preammortamento varia tra 6 o 12 mesi a seconda

⁵ In base a normativa applicabile al Microcredito, Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del Microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

della tipologia di finanziamento concesso.

La gestione del credito derivante dai mancati rimborsi sarà effettuata da Invitalia.

ALLEGATO D – I MODELLI PER IL CONTROLLO E LE RELAZIONI

1. Definizione

Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance del “Fondo Rotativo Nazionale” e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli legali e contrattuali. Il monitoraggio dovrà fornire informazioni separate per il PON IOG e il PON SPAO.

2. Scopo

Il processo di monitoraggio dovrà ragionevolmente garantire le autorità responsabili, inclusa l'AdG, che:

- la realizzazione dell'operazione di cui all'articolo 3 dell'Accordo: i) rispetti le condizioni applicabili, in particolare la normativa comunitaria sui Fondi SIE e la normativa nazionale di attuazione, ii) preveda, se necessario, le disposizioni per la raccolta di informazioni rilevanti sulla disciplina degli Aiuti di Stato;
- gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell'operazione siano correttamente perseguiti;
- le condizioni richieste dalle basi legali siano rispettate, e gli standard richiesti dall'AdG, dal Soggetto Gestore e dalla Commissione siano applicati nella misura possibile;
- i vincoli che la AdG ha in relazione all'utilizzo dei Fondi SIE, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano applicati nella misura possibile.

3. Principio generale

Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra richiesto attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive e tempestive.

4. Linee guida e principali attori

L'attuazione dell'operazione “Fondo Rotativo Nazionale” si basa su una serie di decisioni ed azioni a cascata che implicano, sequenzialmente, numerosi attori, principalmente: la Commissione, l'Autorità di Gestione, Invitalia, la Banca Service e i destinatari del Fondo.

Le principali competenze ed i principi delle azioni di monitoraggio sono i seguenti:

- a. il monitoraggio della Strategia di Investimento del Fondo è realizzato da Invitalia;
- b. il monitoraggio relativo alla realizzazione delle Operazioni è realizzato da Invitalia;
- c. il monitoraggio relativo alle operazioni comprenderà il controllo sia delle attività interne, sia delle attività esterne, poste in essere da attori diversi, in una struttura a cascata che assicuri il controllo di ogni passaggio da parte di un attore ad un livello più elevato.

I contratti di finanziamento dovranno contenere clausole finalizzate a permettere a Invitalia il controllo sulle attività finanziate, coerentemente con quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente, e a ricevere tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'adeguato monitoraggio delle operazioni.

5. Strumenti di controllo del Fondo

Gli strumenti di monitoraggio a disposizione del Fondo Rotativo Nazionale includono controlli documentali, le visite di controllo e la relazione di revisione, a seconda delle necessità.

Invitalia concorderà con l’Autorità di Gestione i dettagli delle procedure, il processo di monitoraggio e i flussi informativi applicati nel contesto del sistema di monitoring del Fondo, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Autorità di Gestione, nonché dei parametri richiesti dai sistemi di monitoraggio previsti per l’utilizzo dei Fondi SIE, dalla normativa comunitaria e dalla normativa italiana applicabile.

ALLEGATO E – LINEE GUIDA DI TESORERIA

1. Le Parti riconoscono che la sovvenzione concessa a Invitalia ai sensi del presente Accordo comprende anche il diritto di gestire la tesoreria del Fondo Rotativo Nazionale di volta in volta depositato nel Conto dedicato, sulla base delle esigenze di liquidità e dell'avanzamento degli impegni di spesa e delle erogazioni. Qualsiasi importo così gestito è definito come "Fondi di Tesoreria", e la gestione degli stessi deve essere effettuata in conformità alle presenti Linee Guida di Tesoreria. La gestione della tesoreria dovrà distinguere tra risorse provenienti dal PON IOG e il PON SPAO.
2. La gestione della Tesoreria sarà affidata ad uno o più intermediari finanziari selezionati sulla base della *policy* adottata dal Soggetto Gestore, garantendo il rispetto dei principi di evidenza pubblica, come richiamato all'art.10 del presente Accordo, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia.
3. La gestione della Tesoreria dovrà garantire il minimo profilo di rischio connesso ad una sana gestione delle risorse pubbliche. Per la gestione della Tesoreria, il Soggetto Gestore utilizza uno o più conti correnti dedicati, movimentati esclusivamente per le operazioni di gestione del Fondo. Invitalia identifica gli Istituti di credito con i quali intrattenere rapporti bancari, non solo con riferimento alla remunerazione delle giacenze a ai costi del servizio, ma anche con riferimento a informazioni relative a due elementi determinanti per il rischio controparte: la posizione aperta da Invitalia su ciascun istituto per giacenze di conto corrente ed il profilo di rischio della banca, espresso sinteticamente dal patrimonio di vigilanza e dal rapporto tra fondi già assegnati da Invitalia a quella banca sui conti correnti e patrimonio di vigilanza della stessa.
4. Invitalia fornirà, nell'ambito delle relazioni trimestrali e annuali di cui all'art. 21 del presente Accordo, ogni informazione utile all'AdG relativamente alla gestione di Tesoreria ed in particolare saranno riportate le informazioni riguardanti gli interessi generati e le spese di gestione maturate.
5. Gli interessi attivi maturati sui conti utilizzati per la gestione della Tesoreria del Fondo, così come ogni altro provento derivante dal contributo dei PO al Fondo Rotativo Nazionale, saranno utilizzati per il perseguimento delle stesse finalità per le quali è costituito il Fondo. Al fine di attestare la destinazione alle finalità del Fondo, l'Agenzia si impegna a comunicare, con cadenza annuale, la destinazione degli interessi attivi prodottisi, come previsto dall'art. 18 del presente Accordo.

ALLEGATO F - LETTERA DEI COSTI RELATIVA AL PRESENTE ACCORDO DI FINANZIAMENTO STIPULATO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (“ANPAL”) ED INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA SPA

La presente Lettera dei Costi indica le modalità specifiche per il calcolo e il pagamento dei Costi così come previsto all’Articolo 16 dell’Accordo di Finanziamento, nel rispetto dei limiti stabiliti nell’Articolo 13 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii che completa il Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii, delle Linee Guida di Tesoreria e del Vademecum FSE 2014-2020, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 17.

L’AdG calcola i costi che possono essere dichiarati come spesa ammissibile a norma dell’art. 42, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii, separatamente per i contributi provenienti dal PON IOG e dal PON SPAO.

Invitalia addebiterà al “Fondo” le spese effettivamente sostenute nella gestione dello stesso secondo le modalità indicate ai successivi punti.

Non saranno ammessi i costi direttamente imputabili alla preparazione o all’attuazione di singoli progetti o piani d’investimento da parte dei destinatari finali. Tali costi sono infatti ricompresi nei costi dell’investimento che sostengono i destinatari finali. Inoltre, non saranno ammessi eventuali costi di consulenza (giuridica, contabile, ...), se le commissioni di istruttoria sono a carico dei destinatari finali.

I costi sono ammissibili a partire dal primo giorno lavorativo successivo al versamento da parte dell’AdG di cui all’Articolo 14, fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 16.

Le Parti riconoscono e concordano che Invitalia avrà diritto al rimborso dei costi e delle commissioni di gestione, durante il periodo di ammissibilità e a valere sulle risorse del Fondo, in conformità alle soglie e con quanto stabilito dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e ss.mm.ii.

Al soggetto gestore potranno essere riconosciuti costi e commissioni di gestione (distinti per Fonte di contribuzione PON IOG e PON SPAO) effettivamente maturati, prevedendo:

- a) una remunerazione di base;
 - b) una remunerazione basata sui risultati.
-
- a) La remunerazione di base non potrà superare le percentuali massime di cui all’articolo 13 paragrafo 2 e 3 del Reg. (UE) 480/2014 e ss.mm.ii. Nello specifico, l’articolo 13 paragrafo 2 del Reg. (UE) 480/2014 e ss.mm.ii riporta: “per uno strumento finanziario lo 0,5% l’anno dei contributi dei Programmi versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis, dalla data dell’effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all’autorità di gestione oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo”. I costi di gestione, con riferimento alla remunerazione di base, saranno ammissibili entro i limiti percentuali sopra indicati, commisurati ai versamenti effettuati al Fondo.
 - b) La remunerazione **basata sui risultati** è calcolata sulla base delle percentuali massime previste all’art. 13 del Regolamento (UE) 480/2014 e ss.mm.ii, e riportate nella tabella sottostante, applicate agli importi dei pagamenti effettuati nei confronti dei destinatari finali, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso del finanziamento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o

fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione

Investimento	Importo complessivo dei contributi dei Programmi	Remunerazione di base annua	Remunerazione basata sui risultati annua
Prestiti	10%	0,5%	1%
Microcredito	8%	0,5%	1,5%

Le somme spettanti a Invitalia, sulla base della presente “Lettera dei costi”, verranno fatturate annualmente e addebitate al “Fondo”, previa presentazione da parte del soggetto gestore all’Autorità di Gestione del Documento Consuntivo dei Costi (con il dettaglio dei costi distinti per Fonte di finanziamento PON IOG e PON SPAO) e della relazione sulle attività svolte.

L’addebito al Fondo, mediante il prelievo dai Fondi disponibili, sarà autorizzato da ANPAL/AdG con parere di congruità entro 30 giorni dall’invio del Documento Consuntivo dei Costi.

Per quanto riguarda l’IVA, si specifica che costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta. L’IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata dal beneficiario.

1. Importo massimo in caso di cessazione anticipata dell’Accordo di Finanziamento

In caso di recesso, risoluzione anticipata o comunque cessazione anticipata dell’Accordo di Finanziamento, per qualsiasi motivo ciò avvenga, ad esclusione del caso di risoluzione ai sensi dell’Articolo 17.4 dell’Accordo di Finanziamento promossa da Invitalia, qualora la somma dei Costi riconosciuti sia superiore agli acconti ricevuti, Invitalia è tenuta a restituire la differenza eccedente, a semplice richiesta da parte dell’Autorità di Gestione, fatto salvo il diritto dell’Agenzia ad intraprendere eventuali azioni per il risarcimento dei danni, se necessario.

2. Apertura Conti correnti Bancari

Invitalia, a sua discrezione e previa informativa all’AdG, potrà istituire un numero di conti correnti tali da consentire la destinazione delle somme ai territori di competenza, più un conto esclusivamente dedicato ai Costi di Gestione connessi al “Fondo Rotativo Nazionale”. Le movimentazioni sui richiamati conti correnti bancari dovranno avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate nel successivo punto 3.

Invitalia si obbliga ad istituire un conto corrente bancario dedicato, sul quale far confluire i flussi derivanti dai conti correnti citati nel comma precedente, nei tempi e secondo le modalità concordate nella presente lettera dei costi.

Gli eventuali proventi finanziari derivanti da detto conto dedicato saranno debitamente rendicontati da “Fondo Rotativo Nazionale” nel Documento Consuntivo dei Costi.

3. Modalità di gestione dei conti correnti.

Invitalia si impegna ad attivare i conti correnti dedicati alla gestione del “Fondo Rotativo Nazionale”. In particolare, sarà attivato un conto corrente per le spese di gestione e un numero di conti correnti corrispondente alle destinazioni geografiche dei fondi a disposizione:

- a) un conto corrente per comparto regionale per le risorse stanziare a valere sul PON SPAO;

- b) un conto corrente per ciascuna regione conferente a valere sul PON IOG.

4. Documento Consuntivo dei Costi

Alla fine di ciascun anno di calendario e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di calendario seguente, Invitalia dovrà inviare all'Autorità di Gestione il Documento Consuntivo dei Costi, indicando i Costi Annuali del Fondo Rotativo Nazionale sostenuti nel corso dell'anno di calendario di riferimento. Il Documento Consuntivo dei Costi sarà redatto sulla base dello schema disposto dall'Autorità di Gestione e riporterà le informazioni relative alle attività svolte, gli importi erogati nei confronti dei destinatari finali con il dettaglio distinto per fonte di finanziamento (PON IOG e PON SPAO) e per tipologia di finanziamento (microcredito – microcredito esteso – piccoli prestiti), nonché la quantificazione dei costi di gestione maturati nel corso dell'anno di riferimento. In caso di ritardo nella trasmissione del Documento non completo in ogni sua parte e della relativa documentazione a supporto, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di valutare il ricorso alle clausole di inadempimento da parte di Invitalia ai sensi dell'Articolo 17.4 dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto. Ricevuto il Documento Consuntivo dei Costi completo in ogni sua parte e della necessaria documentazione comprovante, l'AdG ha facoltà di approvare, o di apportare osservazioni e sollevare contestazioni al Documento Consuntivo dei Costi, sulla base delle verifiche e dei controlli effettuati secondo quanto di propria competenza, ai sensi dell'Accordo e della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'attuazione del FSE. In particolare:

- i. nel caso in cui non vi siano osservazioni, il Documento Consuntivo dei Costi si intende approvato alla data in cui Invitalia riceva la comunicazione dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- ii. nel caso di osservazioni e/o contestazioni, Invitalia dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, fornire i dovuti chiarimenti o integrazioni procedendo, se del caso, alla modifica del Documento Consuntivo dei Costi che verrà sottoposta ad un nuovo esame da parte dell'Autorità di Gestione.

Il Documento Consuntivo dei Costi diviene definitivo alla data in cui esso viene approvato e adottato secondo le modalità sopra descritte, e tutti i pagamenti ivi previsti diverranno automaticamente esigibili. Al fine di prelevare le somme spettanti dal Conto, Invitalia emette fattura per l'importo risultante dal Documento Consuntivo dei Costi.

5. Pagamento finale alla scadenza

Alla scadenza dell'Accordo di Finanziamento, ovvero in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Finanziamento medesimo, Invitalia dovrà calcolare il totale dei Costi Diretti e delle Spese Connesse, dovute e pagate nel corso dell'intera durata dell'Accordo di Finanziamento. Qualora tale somma sia superiore all'importo massimo dei costi di gestione di cui all'Articolo 13 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Gestione avrà diritto di recuperare da Invitalia, prontamente e senza alcun irragionevole ritardo secondo le circostanze, a titolo di pagamento finale del saldo dei Costi del Fondo, l'importo eccedente ai sensi del citato Articolo 13, a meno che la medesima Autorità di Gestione non intenda coprire la menzionata eccedenza con risorse derivanti da altre fonti disponibili. Alla scadenza dell'Accordo di Finanziamento e a seguito dei pagamenti previsti dalla presente Lettera dei Costi, qualunque somma a credito risultante sul Conto corrente "Fondo Rotativo Nazionale", sul Conto corrente Costi Diretti "Fondo Rotativo Nazionale" e sul Conto corrente Costi Esterni "Fondo Rotativo Nazionale" dovrà essere restituita ai sensi dell'Articolo 17.8 dell'Accordo di Finanziamento.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Paola Nicastro (ANPAL) ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.